



Comune di Perugia
Segreteria Generale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.132 del 17/12/2012

Modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 24/02/2025

Si attesta che il presente Regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione

Art. 1 Oggetto

1. Il Comune di Perugia, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa definisce le modalità e gli strumenti del sistema integrato di controllo interno di cui agli artt.147 e seguenti del T.U.E.L.

Art. 2 Struttura dei controlli

1. Il sistema dei controlli rappresenta un sistema complesso e coordinato di strumenti e di documenti integrati, ispirati ai principi di coerenza e di coinvolgimento sia degli organi politici sia degli organi tecnici ed è disciplinato secondo il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

2. Le tipologie di controlli interni si articolano nel Controllo di regolarità amministrativa e contabile e nel sistema integrato dei controlli interni di cui fanno parte: il controllo strategico; il controllo di gestione; il controllo sugli organismi gestionali esterni affidatari di servizi; il controllo sugli equilibri finanziari; il controllo della qualità dei servizi erogati.

3. L'attività di controllo è disciplinata dal presente regolamento nonché, per le competenze, da quello di contabilità e di organizzazione degli uffici e servizi.

4. Il sistema dei controlli svolge anche la funzione di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione. Le modalità sono disciplinate nell'apposita sezione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) secondo le previsioni della legge n. 190/2012.

5. Gli esiti del sistema integrato dei controlli interni sono utilizzati ai fini della redazione, da parte del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario, della Relazione d'inizio e fine mandato del Sindaco, ai sensi degli artt. 4 e 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, come introdotto dall'articolo 1-bis della legge 7 dicembre 2012, n. 213 e s.mi. e sono comunicati tempestivamente all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), ai fini della verifica della responsabilità dirigenziale e per la valutazione della performance individuale.

6. Sono, altresì, comunicati al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, quali elementi di conoscenza del contesto interno, ai fini di un eventuale aggiornamento del Piano.

7. Il Direttore Generale, ove nominato, ovvero il Segretario Generale, con le modalità previste dall'art. 148 del d.lgs. 267/2000, cura la predisposizione di report periodici sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni che il Sindaco deve inoltrare alla Sezione Regionale della Corte dei conti. Tali report sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 3 Soggetti preposti al sistema dei controlli interni

1. Le funzioni di attuazione del sistema dei controlli interni sono svolte:

- dal Direttore Generale (ove nominato);
- dal Segretario Generale;
- dall'Organismo Indipendente di Valutazione;
- dall'Organo di Revisione economico-finanziaria;
- dal dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari;
- dai dirigenti di Settore, Struttura e Unità operativa.

2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 sono definite dal presente regolamento, dallo statuto dell'Ente, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, dal regolamento di contabilità nonché dalle norme in materia di controlli sugli enti locali.

Art. 3 bis Principi generali

1. Il sistema dei controlli interni è improntato ai principi di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, legalità, buon andamento dell'amministrazione, congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti, garanzia della qualità dei servizi erogati, utilità, divieto di aggravamento dell'azione amministrativa, condivisione e integrazione tra le forme di controllo, pubblicità e trasparenza dei risultati del controllo.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) distinzione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione: i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti

b) legalità: la corrispondenza degli atti e dell'azione amministrativa alle prescrizioni di legge;

c) buon andamento dell'amministrazione: l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa finalizzate ad ottimizzare il rapporto tra obiettivi prefissati e risultati ottenuti, nonché tra risultati e risorse impiegate;

d) congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti: l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e programmi dell'indirizzo politico;

e) garanzia della qualità dei servizi erogati: l'utilizzo di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti dell'ente;

f) utilità: l'utilizzabilità delle risultanze dei controlli;

g) divieto di aggravamento dell'azione amministrativa: l'ininfluenza dei controlli sui tempi delle procedure amministrative;

h) condivisione: l'adesione degli uffici ai modelli di controllo interno, come momento di analisi dei punti di forza e criticità per un sistema continuo di miglioramento;

i) integrazione tra le forme di controllo: la costituzione di un sistema omogeneo di dati e informazioni utilizzabili in maniera condivisa in relazione alle finalità da realizzare;

j) pubblicità e trasparenza dei risultati del controllo: pubblicazione di referti ed esiti delle indagini di soddisfazione relativi a servizi di interesse dell'utenza, con modalità che consentono il loro utilizzo.

3. I controlli di cui al presente regolamento si adeguano al processo di dematerializzazione degli atti, nel rispetto delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto idoneo a garantire la conformità agli originali, secondo la normativa vigente in materia ed in particolare al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 85 e s.m.i.

Art. 4 Controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere attestante la regolarità tecnica e la

correttezza dell'azione amministrativa.

2. Nella fase successiva, l'attività di controllo sulla regolarità amministrativa dell'atto è demandata al Segretario Generale che si avvale della collaborazione del Vicesegretario Generale e di altre professionalità ritenute all'occorrenza necessarie per l'esercizio della funzione.

3. Al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità del controllo degli atti stabiliti dalla legge, l'individuazione degli stessi si attua attraverso una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento e sulla base di indicatori predefiniti. Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario, ai responsabili dei servizi unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Consiglio comunale, ai Revisori dei conti e all'Organismo indipendente di valutazione.

4. Le modalità operative relative all'attività di controllo sono individuate con specifico atto del Segretario Generale.

5. Il controllo di regolarità amministrativa ha natura collaborativa e si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale, in base al quale i dirigenti sono responsabili in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati, della legittimità, della regolarità e della correttezza, nonché dell'efficienza, della propria attività.

6. Il controllo di regolarità amministrativa è svolto nel rispetto del principio di autotutela, che attribuisce all'Amministrazione il potere di riesaminare la propria attività e i propri atti, al fine di prevenire o porre fine a conflitti, potenziali o in atto, nel pieno e continuo perseguimento dell'interesse pubblico.

7. Al fine di prevenire ed individuare rischi di frode, corruzione e conflitti di interesse l'attività di controllo è implementata per le determinazioni relative alle procedure connesse all'attuazione del PNRR.

Art. 5 Controllo di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei Servizi Finanziari attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il parere di regolarità contabile è richiesto su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, in tutti i casi in cui la stessa comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

3. Ove l'organo deputato ad adottare l'atto non intenda conformarsi ai pareri di regolarità tecnica e contabile resi, dovrà darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

4. Le modalità di rilascio del visto e del parere di regolarità contabile sono definite dal regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 6 Controllo strategico

1. L'attività di controllo strategico ha come oggetto la valutazione del grado di realizzazione delle politiche messe in atto dall'Ente per il raggiungimento degli obiettivi strategici contenuti nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo. Si esplica attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione delle Linee Programmatiche del Sindaco e la verifica dello stato di attuazione dei Programmi contenuti nel Documento Unico di Programmazione. La verifica riguarda anche il grado di realizzazione degli obiettivi di performance del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Tali obiettivi sono necessariamente collegati agli obiettivi operativi e strategici del DUP, nonché agli obiettivi di valore pubblico del PIAO, la cui attuazione concorre alla realizzazione delle strategie dell'Ente.

2. Il controllo strategico opera per il perseguimento delle seguenti finalità:

- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei programmi in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo;
- verificare che il processo e gli strumenti adottati siano idonei alle finalità individuate anche in relazione a variabili intervenute successivamente;
- fornire elementi oggettivi ai cittadini per valutare i risultati raggiunti.

3. L'attività di controllo strategico si attua sostanzialmente attraverso tre linee di azione:

- a) verifica dello stato di attuazione dei Programmi contenuti nel DUP, attraverso l'elaborazione di report periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio per la successiva predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione degli stessi, come definite dal regolamento di organizzazione dell'Ente;
- b) verifica del grado di attuazione delle Linee Programmatiche di Mandato attraverso l'elaborazione di report annuali mirati a verificare la congruenza dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, in termini di obiettivi strategici del DUP e di obiettivi di Valore pubblico del PIAO, in relazione alle linee strategiche definite dall'amministrazione;
- c) monitoraggio periodico sullo stato di avanzamento di progetti speciali (es. PNRR) e di eventuali target e milestone ad essi associati.

4. Il monitoraggio sul grado di attuazione delle strategie si avvale dei dati e delle informazioni comunicate dai dirigenti con riferimento allo stato di avanzamento degli obiettivi di performance del PIAO. Tali obiettivi sono necessariamente collegati agli obiettivi operativi e strategici del DUP, nonché agli obiettivi di valore pubblico del PIAO, la cui attuazione concorre alla realizzazione delle strategie dell'ente.

5. La funzione di controllo strategico opera in stretta correlazione con il controllo di gestione, al fine di garantire l'eventuale rimodulazione delle scelte, indirizzando la struttura politico-amministrativa verso quegli interventi correttivi necessari ad attuare gli obiettivi programmati.

6. Il coordinamento delle attività connesse al presente articolo compete al Direttore Generale che si avvale della collaborazione dell'OIV.

Art. 7 Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è diretto a favorire la corretta ed economica gestione delle risorse di cui l'Ente dispone, a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e a verificare l'efficacia ed efficienza della gestione secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità dell'Ente.

2. L'unità organizzativa competente è individuata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con il coinvolgimento di tutte le strutture dell'Ente. L'unità organizzativa preposta al controllo di gestione redige il referto ai sensi dell'art. 198 e 198-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e lo trasmette ai soggetti individuati nel regolamento di contabilità ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. Il coordinamento delle attività connesse al presente articolo compete al Direttore Generale.

Art. 8 Controllo sugli organismi gestionali esterni affidatari di servizi

1. Il controllo sugli organismi gestionali esterni è svolto dalla unità organizzativa appositamente individuata.
2. La verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali si effettua:
 - nei confronti delle società partecipate, affidatarie di servizi, nelle quali il Comune di Perugia detiene la totalità delle azioni ovvero il controllo ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b), c), d) del D. Lgs. n.175/2016;
 - nei confronti delle Aziende speciali, affidatarie di servizi, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000;
 - nei confronti degli organismi partecipati, Associazioni e Fondazioni, affidatari dei servizi.
3. Di norma la verifica, come disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, si effettua con periodicità infra-annuale e comunque in concomitanza con le verifiche di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, di cui all'art.20 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art.30 del D.Lgs.n.201/2022. L'unità organizzativa competente predispone un report relativo all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali degli organismi di che trattasi e lo trasmette al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Direttore Generale, al Segretario Generale e ai Dirigenti.
- 3 bis. I rappresentanti dell'amministrazione presso gli enti partecipati vigilano sull'attuazione degli indirizzi e sulla realizzazione degli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società e riferiscono in merito ad eventuali scostamenti affinché l'amministrazione possa assumere le necessarie azioni correttive. Il mancato rispetto degli indirizzi e delle disposizioni dell'amministrazione è motivo di revoca per giusta causa del rappresentante presso società controllate e aziende speciali.
4. Il Comune di Perugia redige il bilancio consolidato ai sensi delle disposizioni normative e dei principi di bilancio vigenti in materia.
5. Il controllo sulle società partecipate, di cui all'art. 147-quater del D. Lgs. n. 267/2000, si svolge con le modalità stabilite dal citato Regolamento di organizzazione e si estrinseca attraverso il controllo societario, il controllo economico-finanziario, il controllo di regolarità sulla gestione e il controllo di efficienza ed efficacia sui servizi affidati secondo intensità differenziate in relazione al livello di partecipazione.
- 5 bis. I dirigenti del Comune di Perugia cui spetta la gestione del contratto di servizio effettuano, ciascuno per quanto di competenza, l'attività di vigilanza e controllo prevista dall'art. 28 del D. Lgs. n. 201/2022. Tale attività è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
6. Il coordinamento delle attività connesse al presente articolo compete al Direttore Generale.
7. Il collegio dei revisori, nell'ambito delle sue competenze, concorre al monitoraggio sugli enti partecipati. Al fine di ottenere sufficienti ed adeguate informazioni, il collegio dei revisori utilizza tutte le informazioni disponibili nell'ente e può richiedere agli uffici ogni altro dato ritenuto utile per espletare l'attività di monitoraggio anche in relazione ai contratti di servizio in essere.

Art. 9 Controllo sugli equilibri finanziari

1. Tale tipologia di controllo è disciplinata dal Regolamento di Contabilità, svolta con la direzione ed il coordinamento del Dirigente responsabile dei servizi finanziari e con la vigilanza dell'organo di revisione economico-finanziaria.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari, comprensivo anche della gestione della cassa, dei residui e del concorso del Comune di Perugia agli obiettivi di finanza pubblica, si effettua con periodicità infra-annuale secondo

quanto stabilito dal regolamento di contabilità. Alla verifica sugli equilibri finanziari partecipano, secondo le rispettive competenze, il Direttore Generale, il Segretario generale e tutti i Dirigenti responsabili dei procedimenti di entrata e di spesa che partecipano al processo di gestione del bilancio.

3. Le risultanze della predetta verifica, comprensiva del report dei dati di cassa e dello stato di attuazione del concorso del Comune di Perugia agli obiettivi di finanza pubblica, sono trasmesse alla Giunta che si esprime con apposita deliberazione e sono altresì inviati al Direttore, al Segretario ed ai Dirigenti.

Art. 10 Controllo della qualità dei servizi erogati

1. Il controllo della qualità dei servizi erogati è volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente. Esso è finalizzato:

a) allo sviluppo di una piena comprensione delle esigenze dei destinatari del sistema di erogazione dei servizi attraverso l'ascolto e la partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle politiche pubbliche;

b) alla messa a regime di strumenti di monitoraggio e misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei principali servizi erogati dal Comune di Perugia;

c) all'individuazione e alla realizzazione di azioni di miglioramento dei servizi erogati.

2. Ai fini delle attività di cui al comma precedente, è prevista l'applicazione sistematica di tecniche e metodologie di rilevazione anche mediante la distribuzione di questionari, indagini telefoniche, ecc., le cui modalità operative sono disciplinate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Costituiscono strumenti del controllo della qualità:

- le carte dei servizi;

- le certificazioni di qualità;

- le attività di benchmarking;

- le indagini di customer satisfaction;

- gli indicatori di qualità;

- la gestione dei reclami e delle segnalazioni effettuate dai cittadini.

4. L'Amministrazione definisce gli indicatori e i relativi standard di qualità e pianifica gli interventi di controllo sulla qualità dei servizi erogati nei propri atti di programmazione generale (DUP) ed operativa (PIAO).

5. Per i servizi gestiti tramite organismi gestionali esterni l'individuazione di indicatori di qualità, il relativo controllo e la pianificazione degli interventi per la rilevazione della soddisfazione dell'utenza sono inseriti nei rispettivi contratti di servizio.

6. Al controllo sulla qualità dei servizi provvedono i dirigenti delle singole strutture, cui compete altresì la vigilanza sul rispetto da parte del personale assegnato degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione.

7. La struttura preposta al coordinamento del controllo di qualità redige, sulla base delle rilevazioni ricevute dalle singole strutture, un report annuale che viene sottoposto all'Amministrazione comunale per le determinazioni conseguenti e pubblicato sul sito dell'Ente.

Art. 11 Vigilanza della Corte dei conti

1. Sulla legittimità e regolarità della gestione, sull'efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni adottati, vigila la Corte dei conti, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 12 Disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza

1. In materia di anticorruzione e trasparenza le società e gli enti partecipati dal Comune applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa e dall'ANAC.

2. Essi assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza e delle procedure di accesso civico e accesso generalizzato; garantiscono completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate; se tenuti, aggiornano annualmente le disposizioni in materia di anticorruzione ulteriori rispetto a quelle di trasparenza.

3. Il Comune interviene nei confronti delle società ed enti partecipati, siano essi controllati o meno, con iniziative volte alla promozione di azioni di impulso, sensibilizzazione, vigilanza e controllo, tese non solo a garantire la regolarità dell'applicazione delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza al tempo vigenti ma anche e soprattutto a promuovere la cultura di legittimità, corretti ed omogenei comportamenti finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico.

4. Il Comune, attraverso la formulazione di indirizzi, informazioni e comunicazioni, nonché con la effettuazione del monitoraggio annuale sull'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione/PIAO, verifica l'accuratezza e correttezza delle azioni ed attività poste in essere dalle proprie partecipate.

5. Il monitoraggio di cui al precedente comma 4 verrà realizzato in collaborazione, ciascuno per le proprie competenze, dalle strutture operative del Responsabile anticorruzione e trasparenza e dell'Ufficio partecipate dell'Ente.

6. L'esito del monitoraggio, a cura dell'Ufficio partecipate, è trasmesso al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Perugia, per le determinazioni di propria competenza.

Art. 13 Disposizioni finali e modifiche ai regolamenti vigenti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende modificata e/o abrogata ogni precedente disposizione con lo stesso incompatibile.

2. I report sulle varie forme di controllo interno sono pubblicati, anche per estratto, in una apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente, denominata "Sistema integrato dei controlli interni".